

Legge 8 marzo 2006, n. 124, Modifiche alla Legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti ("Gazzetta ufficiale" n. 73 del 28.03.2006).
Entrata in vigore della Legge: 12.04.2006.

Legge 8 marzo 2006, n. 124,
Modifiche alla Legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana
ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti
- testo vigente -

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Articolo 1.

Introduzione degli articoli 17-bis e 17-ter nella Legge 5 febbraio 1992, n. 91

1. Dopo l'articolo 17 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono inseriti i seguenti:

«Articolo 17-bis.

1. Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto:

a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla Legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla Legge 14 marzo 1977, n. 73, alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo;

b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a).

Articolo 17-ter.

1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all'articolo 17-bis è esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza all'autorità comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare, previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del Ministero dell'interno, emanata di intesa con il Ministero degli affari esteri.

2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso, all'epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis.

3. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comunque allegata la seguente documentazione:

a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta tra l'istante e il genitore o l'ascendente;

b) la certificazione storica, prevista per l'esercizio del diritto di opzione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, attestante la cittadinanza italiana del genitore dell'istante o del suo ascendente in linea retta e la residenza degli stessi nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis;

c) la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane dell'istante».

2. La circolare di cui all'articolo 17-ter, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 2.

Disposizione finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2337):

Presentato dall'on. Peretti il 13 febbraio 2002.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 3 giugno 2002 con pareri delle commissioni III e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 25 novembre 2004; il 2, 14, 16 dicembre 2004; il 24 maggio 2005; il 14, 22 giugno 2005; il 5, 12, 13 luglio 2005.

Assegnato nuovamente alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 26 luglio 2005 con pareri delle commissioni III e V.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa il 27 luglio 2005 ed approvato il 28 luglio 2005 in un testo unificato con atti n. 3208 (on. Benvenuto); n. 5199 (on. Buontempo ed altri); n. 5691 (on. Menia); n. 5791 (on. Rosato ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 3582):

Assegnato alla 1^a commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, l'8 settembre 2005 con pareri delle commissioni 3^a e 5^a.

Esaminato dalla 1^a commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 21 e 22 settembre 2005.

Assegnato nuovamente alla 1^a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 22 settembre 2005 con pareri delle commissioni 3^a e 5^a.

Esaminato dalla 1^a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 settembre 2005.

Assegnato nuovamente alla 1^a commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 23 novembre 2005 con pareri delle commissioni 3^a e 5^a.

Esaminato dalla 1^a commissione, in sede deliberante, il 14 dicembre 2005 ed approvato, con modificazioni, il 9 febbraio 2006.

Camera dei deputati (atto n. 2337-3208-5199-5691-5791-B):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 9 febbraio 2006.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, ed approvato il 9 febbraio 2006.